

# COMUNE DI BROVELLO-CARPUGNINO

Processo verbale delle deliberazioni del Consiglio Comunale

Seduta del **27/09/2012** delibera n. **18**

**OGGETTO:** DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2012.

L'anno **DUEMILADODICI (2012)**, il mese di **SETTEMBRE** giorno **VENTISETTE** alle ore 18.15 si è adunato il Consiglio Comunale, in sessione **pubblica ordinaria** - prima convocazione nelle persone dei signori:

| SINDACO             | PRES. | ASS. | CONSIGLIERI             | PRES. | ASS. |
|---------------------|-------|------|-------------------------|-------|------|
| 1 – BONO Giuseppe   | SI    | -    | 7 – DELL'ORTO Paolo     | SI    | -    |
| <b>CONSIGLIERI</b>  |       |      | 8 - DESTEFANIS Annibale | SI    | -    |
| 2 – MOTTA Renzo     | SI    | -    | 9 – DELLA TORRE Roberto | -     | SI   |
| 3 – FERRARIS Andrea | SI    | -    | 10 – CERRINI Riccardo   | -     | SI   |
| 4 – ROSSI Pierluigi | SI    | -    | 11 – DEL ZOPPO Aurora   | -     | SI   |
| 5 – BERTINI Daniela | SI    | -    | 12 – BOLONGARO Cristina | -     | SI   |
| 6 – ATTILI Alice    | -     | SI   | 13 – DE STEFANO Antonio | -     | SI   |

**Totale: Presenti 07 – Assenti 06**

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE **dott. CARMENI Agostino**, il quale provvede alla redazione del presente verbale .

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor **Giuseppe BONO** nella sua qualità di **Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la votazione dell'oggetto sopra indicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, il quale ha istituito la nuova Imposta Municipale Propria (IMU) a decorrere dal 2014, sostituendo nel contempo, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili (ICI).

RICHIAMATO il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, che ha anticipato in forma sperimentale con decorrenza 1° gennaio 2012 l'Imposta Municipale Propria.

CONSIDERATO CHE l'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 ha attribuito al Consiglio Comunale il potere di modificare l'aliquota di base stabilita dal legislatore con deliberazione da adottare ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

DATO ATTO CHE il termine per l'approvazione del bilancio di previsione relativo all'anno 2012, già prorogato al 30 giugno 2012 con decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e poi al 31 agosto 2012, con decreto del Ministero dell'Interno datato 20 giugno 2012, è stato ulteriormente differito al 31 ottobre 2012, dal decreto del Ministero dell'Interno datato 2 agosto 2012;

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 il quale dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

CONSIDERATO CHE l'art. 13, comma 6, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per cento, stabilendo che i Comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre punti percentuali;

CONSIDERATO CHE l'art. 13, comma 7, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i Comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a due punti percentuali;

CONSIDERATO CHE l'art. 13, comma 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 9, comma 3-bis, del decreto legge 5 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, stabilendo che i Comuni possono ridurla fino a 0,1 per cento;

CONSIDERATO CHE l'art. 13, comma 10, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 dispone che dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale, fermo restando che l'importo massimo della detrazione per figli non può essere superiore ad euro 400;

CONSIDERATO CHE l'art. 13, comma 11, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 dispone che è riservata allo Stato la quota d'imposta pari alla metà dell'imposta municipale propria calcolata

applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali strumentali, l'aliquota base dello 0,76 per cento.

VISTO CHE l'art. 13, comma 11, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 prevede che le detrazioni stabilite dalla norma, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai Comuni non si applicano alla quota d'imposta spettante allo Stato;

CONSIDERATO CHE per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

ATTESO CHE il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

VISTO il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale propria.

CONSIDERATO CHE, dalle stime operate sulle basi imponibili, il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto, adottando le seguenti aliquote base e detrazioni di legge per l'abitazione principale:

- a) **0,820%** aliquota di base per tutti gli immobili non indicati alle successive lettere;
- b) **0,525%** per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze;
- c) **0,525%** per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulta locata;
- d) **0,20%** per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-*bis*, del decreto legge 5 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile dell'Area finanziaria, contabile e tributaria in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione.

Con voti favorevoli 7 – astenuti zero – contrari zero – espressi palesemente per alzata di mano;

## **DELIBERA**

**1.** per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte, di determinare, per l'esercizio 2012, le seguenti aliquote dell'Imposta Municipale Propria:

- a) **0,820%** aliquota di base per tutti gli immobili non indicati alle successive lettere del presente punto;
- b) **0,525%** per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze;
- c) **0,525%** per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulta locata;
- d) **0,20%** per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all'art. 9, comma 3-*bis*, del decreto legge 5 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133).

2. Di stabilire le seguenti detrazioni d'imposta per l'abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo per l'anno 2012:

a) detrazione di **euro 200,00 (duecento/00)** complessiva a favore dei soggetti passivi residenti o che dimorano abitualmente con maggiorazione di **euro 50,00 (cinquanta/00)** per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente o residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto di quella di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00;

b) detrazione di **euro 200,00 (duecento/00)** per l'abitazione principale posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

3. di dare atto che:

a) per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 13 commi 3, 4 e 5 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214;

b) é riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base pari allo 0,76 per cento, e che la quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'Imposta Municipale Propria;

c) la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il 1° gennaio 2012.

4. di disporre che la presente deliberazione sia inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ai sensi dell'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

5. di dichiarare, con separata votazione e con voti favorevoli 7 – astenuti zero – contrari zero, la deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, considerato che le aliquote verranno applicate all'anno 2012 e che occorre darne tempestiva comunicazione ai contribuenti.

## PARERI

Parere di regolarità contabile: *Favorevole*

F.TO *Rag. Buzzi Renata*

---

### Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to BONO Giuseppe

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to: Dr. CARMENI Agostino

---

### REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione verrà affissa all'Albo Pretorio del Comune di Brovello Carpugnino il giorno 01.10.2012 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Brovello Carpugnino, 01.10.2012

F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE

---

Copia conforme per uso amministrativo

Brovello Carpugnino, 01.10.2012

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

---

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si dichiara, a norma dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che la deliberazione è esecutiva dal 27.09.2012

F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE